CAMERA DEI DEPUTATI N. 755

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SBARBATI, BRUGGER, UGOLINI, APREA, CAVANNA SCIREA, CIPRIANI, MAZZUCA, GORI, GALDELLI, BORDON, ADORNATO, DUCA, PAGGINI, BOGI, AYALA, ACIERNO, CANESI, VIETTI, VIGNALI, JANNONE, CALLERI, CACCAVALE, CIOCCHETTI, MELUZZI, MATRANGA, CHIESA, DEL NOCE, ROSSO, EMILIANI, COLOMBINI, RUBINO, BERTUCCI, CHERIO, GHIGO, MAMMOLA, TADDEI, DI LUCA, TARDITI, COVA

Ordinamento degli studi di scienze dell'educazione fisica e sportiva presso le università. Norme transitorie sugli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF)

Presentata il 23 giugno 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il testo unificato dei disegni di legge nn. 40, 498 e 514 concernente l'ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le università nonché le norme transitorie sugli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), trasmesso alla Camera, dopo l'approvazione del Senato, già dal marzo del 1993, nelle ultime battute della passata legislatura, venne improvvisamente deferito alla competente Commissione in sede legislativa per il procedimento decentrato.

Il suddetto testo unificato, nei primi giorni del mese di gennaio 1994, veniva deferito alla Commissione competente, per l'approvazione nella stessa stesura del Senato, sottraendo all'Assemblea la possibilità del necessario dibattito e degli interventi correttivi che ritenesse opportuni, peraltro senza che vi fossero i presupposti per la procedura decentrata. Molto saggiamente la Camera, di fronte ai contrasti emersi in materia, preferì far decadere il provvedimento.

La presente proposta di legge recepisce nella sostanza alcune parti del testo unificato approvato dal Senato nella precedente legislatura, integrandone i contenuti ed

apportando alcune modifiche sulle tematiche che sono state oggetto di contrasti, non tra schieramenti politici, ma da parte di realtà operanti nel settore.

La normativa proposta è mirata anche ad attuare una sostanziale parità di trattamento nei confronti degli allievi degli ISEF pareggiati sparsi nel territorio nazionale.

La presente proposta di legge intende altresì risolvere il problema del vasto patrimonio scientifico acquisito dal personale docente dell'area tecnico-addestrativa durante i trenta anni di esperienza, assimilando tale categoria, attraverso una procedura concorsuale idoneativa, ai professori associati.

Tale soluzione, oltre ad essere seria e dignitosa, in quanto idonea ad assicurare il necessario filtro nel passaggio ai ruoli più elevati della docenza, non comporta aggravio di spesa pubblica, atteso che tutto il personale in questione è inquadrato nei ruoli ordinari della pubblica istruzione e, pertanto, la suddetta previsione costituisce soltanto un riconoscimento formale alla professionalità della categoria.

La facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva deve riservare, nella definizione del *curriculum* di studi, uno spazio abbastanza consistente alle discipline afferenti all'area tecnico-addestrativa e per la definizione di tale *curriculum* è prevista una commissione di esperti, composta da rappresentanti del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI).

Va sottolineata, infine, l'urgenza di istituire anche in Italia la facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva anche in relazione al fatto che altri Paesi europei, con i quali è in atto il riconoscimento della piena mobilità delle competenze, hanno strutture universitarie che in questo settore rilasciano diplomi di laurea.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

ART. 1.

(Finalità).

1. Gli studi e la ricerca scientifica di livello superiore nel campo dell'educazione fisica e sportiva si svolgono presso le università degli studi nelle facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva.

2. Gli studi e la ricerca scientifica nel campo dell'educazione fisica e sportiva hanno il fine di promuovere il progresso delle scienze motorie e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione di coloro che in tale campo intendono dedicarsi alla ricerca scientifica e sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado od all'esercizio delle professioni che richiedono una preparazione nell'ambito dell'istruzione universitaria.

3. Negli elenchi delle lauree e delle facoltà di cui, rispettivamente, alle tabelle I e II annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, è aggiunta la laurea in scienze dell'educazione fisica e sportiva.

ART. 2.

(Istituzione).

1. L'istituzione delle facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva avviene sulla base delle indicazioni del piano triennale di sviluppo dell'università di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Il numero e le sedi delle facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva da istituire nell'ambito del piano triennale di sviluppo dell'unversità vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, non-

ché di quello successivo, con le necessarie risorse finanziarie e di personale, sono determinati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati con le procedure di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 245, nei limiti delle risorse finanziarie e di personale previsti dai predetti piani triennali di sviluppo dell'università.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 miliardi annue a decorrere dall'anno 1994, si provvede a carico delle disponibilità stanziate dalla legge 7 agosto 1990, n. 245, ai fini della copertura dei piani triennali di sviluppo delle università, emanati con le procedure di cui all'articolo 1 della medesima legge. A decorrere dall'anno 1997 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

ART. 3.

(Corsi di studio).

1. Per le finalità della presente legge, oltre a corsi di laurea o di diploma, possono essere istituiti scuole di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca, secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario.

2. Concorrono al funzionamento dei corsi e delle scuole di cui al comma 1 le altre facoltà ed i dipartimenti interessati.

ART. 4.

(Ordinamento didattico).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella concernente l'ordinamento didattico dei corsi di studio della facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva è stabilita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita un'apposita commisione composta da membri designati dal Consiglio universitario nazionale (CUN) e dal Consiglio nazio-

nale della pubblica istruzione (CNPI), scelti tra esperti di chiara fama nel campo dell'educazione fisica e sportiva.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve prevedere:

a) la durata del corso di laurea, non inferiore a quattro anni;

b) la possibilità di articolare il corso di laurea in più indirizzi, con particolare riferimento ai campi dell'educazione fisica e sportiva, nonché alle opportune forme di collaborazione con altre facoltà;

c) la programmazione degli accessi, in relazione alle strutture disponibili ed ai prevedibili sbocchi occupazionali, e l'ammissione, previo accertamento dell'idoneità fisica per gli indirizzi che comportino la pratica sportiva, con procedure selettive tendenti a verificare la formazione culturale e le capacità attitudinali;

d) le aree disciplinari da includere necessariamente nei *curricula* didattici che devono essere adottati dalle facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva.

ART. 5.

(Organizzazione didattica).

1. Gli insegnamenti dei corsi di studio previsti dalla presente legge sono conferiti secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario.

2. Le facoltà possono procedere alla stipula di contratti di diritto privato di lavoro autonomo, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, con esperti, anche dipendenti da amministrazioni pubbliche e compatibilmente con le norme del proprio stato giuridico.

3. I contratti di cui al comma 2, stipulati con dipendenti di enti ed amministrazioni pubblici, con i quali le università abbiano sottoscritto convenzioni per l'uso di strutture ed attrezzature extra-universitarie, possono eccedere i limiti previsti dall'ordinamento universitario, qualora non comportino oneri per le università stesse.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro un anno dalla data

di entrata in vigore della presente legge, su parere conforme del CUN, le aree disciplinari di insediamento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *d)*, sono raggruppate in settori scientifico-disciplinari. I predetti settori costituiscono i raggruppamenti per i concorsi a posti di professore e di ricercatore universitario.

5. Per l'attuazione dei programmi di ricerca, delle attività teorico-pratiche e del tirocinio le facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva si avvalgono prioritariamente degli impianti sportivi e delle attrezzature ai cui indirizzi di gestione sovrintendono i comitati di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394. A tal fine, le facoltà concordano con i comitati le relative modalità di utilizzo. Alle eventuali maggiori spese, connesse all'utilizzazione dei predetti impianti per l'attuazione dei programmi di ricerca, si fa fronte con i fondi destinati al finanziamento dei programmi stessi.

ART. 6.

(Dottorato di ricerca).

1. Il dottorato di ricerca in scienze dell'educazione fisica e sportiva, valutabile unicamente nell'ambito della ricerca scientifica, si consegue secondo quanto previsto dal titolo III, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

CAPO II.

ART. 7.

(Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma e istituti superiori di educazione fisica pareggiati).

1. A decorrere dall'anno accademico 1994-1995 è istituita la facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva presso le università che hanno sede nelle città nelle quali sono attivati l'Istituto superiore di

educazione fisica statale di Roma e gli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) pareggiati ed istituiti con decreto del Presidente della Repubblica.

2. Per la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 245, è costituito, anche in deroga alla medesima legge, da due professori ordinari e da un professore associato dell'università, preferibilmente scelti tra i docenti titolari di incarico presso l'ISEF e da due docenti nominati dal consiglio direttivo dell'ISEF.

3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, l'ISEF statale di Roma e gli ISEF pareggiati di cui al comma 1 sono trasformati in facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva. I relativi patrimoni sono trasferiti con vincolo di destinazione alle attività della facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai predetti ISEF.

4. Con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il CUN, sono dettate le disposizioni per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, assicurando comunque il proseguimento degli studi da parte degli studenti iscritti all'ISEF statale di Roma ed agli ISEF pareggiati di cui al comma 1 del presente articolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè la valutazione del *curriculum* didattico svolto ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti dalla presente legge. Sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.

5. Il personale docente in servizio presso l'ISEF statale di Roma e presso gli ISEF pareggiati di cui al comma 1, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, un quinquennio di insegnamento continuativo è, a domanda, mantenuto in servizio a tempo indeterminato, conservando il trattamento economico in godimento.

6. Il personale docente universitario in servizio presso l'ISEF statale di Roma e presso gli ISEF pareggiati di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge, è utilizzato, a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva; entro il medesimo triennio il predetto personale deve esercitare l'opzione ai fini del trasferimento presso la facoltà stessa.

7. Il personale tecnico ed amministrativo in servizio presso l'ISEF statale di Roma e presso gli ISEF pareggiati di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche del personale tecnico ed amministrativo dell'università. I relativi posti sono trasferiti alle università Tor Vergata di Roma ed alle università sedi degli ISEF pareggiati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 4 miliardi annue a decorrere dall'anno 1994, si provvede a carico delle disponibilità stanziate dalla legge 7 agosto 1990, n. 245, ai fini della copertura dei piani triennali di sviluppo delle università, emanati con le procedure di cui all'articolo 1 della medesima legge.

9. Nei concorsi a posti di professore e di ricercatore universitario destinati alla facoltà di scienze dell'educazione fisica e sportiva, il servizio prestato quale docente presso l'ISEF statale di Roma e gli ISEF pareggiati è valutato con 5 punti per ogni anno di servizio prestato e comunque fino ad un massimo del 50 per cento del punteggio complessivo assegnabile.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-755
Lire 500